



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 246 del 05/11/2012 – 09/11/2012</b> <b>Udienza pubblica del 23/10/2012</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2012 - Concorso dello Stato alla spesa sanitaria delle Regioni - Partita di spesa di natura promiscua in cui sono allocate risorse destinate a più amministrazioni regionali e con diverse causali comunque collegate al finanziamento del Servizio sanitario regionale - Ricorso della Regione siciliana - Asserito pregiudizio per la Regione siciliana derivante dall'applicazione di una percentuale superiore a quella fissata per legge nel concorso al finanziamento del servizio sanitario effettuato sul proprio territorio - Riduzione delle risorse spettanti alla Regione siciliana meramente ipotizzata sulla base di considerazioni prive di sostegni documentali specificamente riferibili al finanziamento della stessa - Motivazione generica e carente del ricorso - Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo</b> Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale della Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), unità di voto 2.4 (Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria), della legge 12 novembre 2011, n. 184 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014), relativa alla riduzione del concorso finanziario dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria di tutte le Regioni, promossa dalla regione Sicilia in riferimento agli articoli 36 e 37 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e delle relative norme attuative, agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in violazione del principio di leale collaborazione. Infatti, il ricorso è generico nella motivazione e carente sia al petitum che sulla lesione delle proprie competenze.</p>
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio:</b> legge 12/11/2011, n. 184 art. 2, co. 1



	<b>Parametri costituzionali</b>
--	---------------------------------

Costituzione art. 81

Costituzione art. 119, co. 4

legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 art. 10

statuto regione Sicilia art. 36

**Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**



**Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca**

tel 091.7074836 – e.mail: [beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it](mailto:beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it)

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)